



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

**Regolamento del mercato riservato alla vendita diretta
di prodotti da parte degli imprenditori agricoli
denominato
“MERCATO CONTADINO DI SAN PIETRO IN GU”**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Gestione
- Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 6 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 7 - Prodotti in vendita
- Art. 8 - Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie
- Art. 9 - Tracciabilità e prezzi di vendita
- Art. 10 - Disciplina amministrativa e controlli
- Art. 11 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato
- Art. 12 - Modalità di recesso
- Art. 13 - Attività collaterali
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Disposizioni finali
- Art. 16 - Norme abrogate

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli, istituito nel territorio del Comune di San Pietro in Gu e denominato "Mercato contadino di San Pietro in Gu".
2. Le attività nell'ambito del mercato sono disciplinate dal D.L. 18/05/2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della Legge 27/11/2006, n. 296, dal decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, dalla successiva L.R. n. 7/2008 modificata dalla seguente Legge Regionale n. 3/2010, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del Mercato contadino è disciplinata oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2
Istituzione

1. È istituito nel territorio comunale di San Pietro in Gu il mercato degli agricoltori denominato "Mercato contadino di San Pietro in Gu" consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati riservato ai produttori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.
2. Il mercato è localizzato in Piazza Prandina a San Pietro in Gu e può essere spostato in altre aree pubbliche o private per particolari esigenze o iniziative con delibera di Giunta Comunale.
3. Il mercato può disporre, sulla base dello spazio disponibile, di un massimo di 20 posteggi di dimensioni inferiori a 15 mq destinati alla vendita diretta.
4. Il mercato si svolge con cadenza mensile nella giornata del terzo sabato e con il seguente orario:
 - a. dalle ore 7.00 alle ore 8.00: scarico e approntamento banco;
 - b. dalle ore 8.00 alle ore 13.00: esposizione e vendita al pubblico;
 - c. dalle ore 13.00 alle ore 14.00: ricarica merce, pulizia e sgombero dell'area.
5. La Giunta Comunale con proprio atto può stabilire cambiamenti di calendario e orari o istituire giornate suppletive a quella già prevista al punto precedente.
6. Durante le giornate di mercato possono essere realizzate attività complementari alla vendita diretta quali attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio ove gravita il mercato.

Art. 3
Finalità

1. Il mercato ha lo scopo di:
 - a. favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti all'agricoltura e della produzione primaria locale;
 - b. incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
 - c. individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e la salubrità del processo produttivo;
 - d. promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
 - e. valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale;
 - f. sostenere i prodotti locali, in particolar modo quelli tradizionali e che successivamente potrebbero divenire prodotti di Denominazione Comunale (De.Co).

Art. 4 Gestione

1. La gestione del mercato è affidata al Responsabile del Settore commercio.
2. Il Comune si assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita.
3. Al Responsabile del Settore commercio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. l'organizzazione del funzionamento del mercato, della logistica, della verifica degli atti necessari;
 - b. la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Art. 5 Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'art. 2, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, in prevalenza prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
2. I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. L'esercizio dell'attività non è consentito agli imprenditori agricoli nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
4. L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende della provincia di Padova, Vicenza e Treviso ed in particolare, nel rispetto della cd. "vendita dei prodotti dal produttore al consumatore", all'interno di tali Province viene data priorità alle aziende situate nel raggio di 80 Km dalla sede del mercato.

Art. 6 Assegnazione dei posteggi

1. Al fine di favorire una partecipazione diversificata e qualificata di produttori agricoli della zona, l'Amministrazione Comunale concede il suolo pubblico relativo ad un massimo di 20 posteggi, di cui è costituito il mercato, nel seguente modo:
 - a. n. 20 posteggi assegnati a produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - b. nessun produttore agricolo potrà essere assegnatario di più di un posteggio, anche nel caso di acquisto di azienda agricola di un operatore già partecipante al mercato;
 - c. in caso di mancata occupazione dei posteggi di cui alla lettera a) del presente comma, gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli eventualmente presenti in sovrannumero.
2. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. per l'assegnazione annuale o stagionale, per i prodotti soggetti a stagionalità, verranno osservati i seguenti criteri di priorità:
 - i. ubicazione aziendale nel Comune di San Pietro in Gu;
 - ii. ubicazione aziendale nei Comuni limitrofi;
 - iii. ubicazione aziendale nella Provincia di Padova;
 - iv. ubicazione aziendale nelle province contermini (con precedenza per le province di Vicenza e Treviso);
 - v. ubicazione aziendale nella Regione Veneto (per produzioni tipiche);
 - vi. ordine cronologico di presentazione della comunicazione di partecipazione al mercato;
 - vii. in caso di mancata occupazione dei posteggi, gli stessi saranno assegnati per quella sola giornata agli imprenditori agricoli eventualmente presenti in sovrannumero.

3. Ogni produttore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare all'Ufficio commercio del Comune di San Pietro in Gu, apposita comunicazione, utilizzando appositi moduli predisposti dall'Ufficio commercio con esplicita dichiarazione di accettare il presente regolamento.
4. Il richiedente per la partecipazione al mercato nella domanda, oltre ad indicare le generalità, dovrà dichiarare:
 - a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993;
 - b) di essere in possesso della comunicazione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 per l'esercizio della vendita diretta nel mercato;
 - c) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del d.lgs. n. 228/2001;
 - d) i prodotti da commercializzare;
5. Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che nell'area interessata alla vendita il Responsabile del Settore commercio potrà alternare la presenza, in ragione della stagionalità, dei singoli operatori. Il Responsabile del Settore commercio rilascerà apposita autorizzazione in base all'assegnazione dei posteggi secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6.

Art. 7

Prodotti in vendita

1. Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati e precisamente: prodotti ortofrutticoli, cereali, funghi, fiori e piante, vino e olio, latte e derivati formaggi, pane, farine e derivati, uova, marmellate, miele e prodotti dell'alveare, insaccati carni e salumi, altri prodotti agricoli di prima trasformazione.
2. Ogni azienda dovrà vendere prevalentemente prodotti di propria produzione.
3. Conservazione dei prodotti: l'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.
4. Imballaggio: l'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile.
5. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.
6. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda, ovvero le aziende produttrici potranno conferire i loro prodotti in vendita conto terzi.

Art. 8

Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

1. Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta vigenti nel Comune.
2. Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati altrove; qualora il mezzo costituisca attrezzatura indispensabile per le operazioni di vendita dovrà trovare sistemazione all'interno del posteggio assegnato.
3. Non possono in ogni caso accedere alla piazza mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.
4. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.
5. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002.
6. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
7. I banchi/gazebo, fermo restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a. essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
8. La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori.

Art. 9

Tracciabilità e prezzi di vendita

1. I produttori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione del prezzo di vendita applicato al pubblico in modo chiaro e ben esposto, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitano la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.
2. I prezzi dei prodotti posti in vendita potranno essere oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni da parte del Responsabile del Settore commercio.

Art. 10

Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Art. 11

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
2. È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1,00 metro. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.
4. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre, vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo, molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono provvedere personalmente allo smaltimento dei rifiuti lasciando l'area libera e sgombra da qualsiasi cosa ed attrezzatura.
6. È vietato danneggiare la sede stradale, le piante, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
7. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale sospendere, trasferire in altra sede o giornata o istituire giorni straordinari di mercato.

Art. 12
Modalità di recesso

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale.
2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato senza interruzioni. La mancata partecipazione, per due volte, al mercato comporterà l'esclusione dallo stesso salvo quanto previsto nel comma successivo.
3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
 - a. in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
 - b. per cessazione dell'attività agricola;
 - c. per cessazione o insufficienza stagionale della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
 - d. altre cause debitamente documentate e comunicate almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del mercato, al Responsabile del Settore commercio.
4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al Responsabile del Settore commercio.

Art. 13
Attività collaterali

1. All'interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche o dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.
3. Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio comunale o provinciale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici o artigianali.
4. All'interno del mercato agricolo, oltre alla vendita di prodotti, possono essere organizzate attività di degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
5. In collaborazione con le Associazioni di Categoria del settore agricolo, all'interno del mercato agricolo l'Amministrazione Comunale potrà promuovere attività di informazione ai consumatori sulle caratteristiche e sulle tradizioni legate ai prodotti tipici del territorio e sui prodotti di stagione per la promozione di un mangiare sano e controllato.

Art. 14
Sanzioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. n. 267/2001 e successive modifiche.
2. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modifiche.
3. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di Legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione da parte del Comune.

Art. 15
Disposizioni finali

1. I posteggi rimasti liberi entro le ore 8.15 non potranno essere più occupati.
2. Tutela dei dati personali: le imprese che partecipano al Mercato agricolo, nel trasmettere i propri dati all'Ufficio commercio del Comune di San Pietro in Gu, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso Ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del Servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, normativa vigente in materia di protezione dei dati personale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Pietro in Gu.

Art. 16
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.